

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA- ASD ACCADEMIA CALCIO INTEGRATO**

Titolo I

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

Art. 1 Denominazione e Sede.

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel libro primo del codice civile e nel d.lgs 36\2021 e successive modificazioni e integrazioni, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva dilettantistica Accademia Calcio Integrato", in breve "**A.S.D. ACCADEMIA CALCIO INTEGRATO**" (d'ora in poi associazione), attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39\21, con sede in Roma, via Tacito 84, Cap. 00193.
2. La variazione dell'indirizzo, se nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.
5. L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.lgs. 39\2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2 Colori e Stemma Sociale

1. I colori sociali sono giallo e rosso. Lo stemma dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante tre figure unite e "integrate" fra di loro.

Art. 3 Oggetto.

1. L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
2. Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 d.lgs. 36\2021 e sue successive modifiche e integrazioni.
3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.
4. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 36\2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. b), d.lgs 36\2021. Nello specifico, ha per finalità la promozione della cultura dell'integrazione e dell'educazione allo sport nel mondo giovanile attraverso la pratica, lo sviluppo e la diffusione di discipline sportive per atleti con disagio intellettuale relazionale e soggetti con sviluppo tipico, connesse in particolare alle discipline del calcio e della pallacanestro e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, del CIP e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'associazione promuove la pratica sportiva dilettantistica, con la ricerca e l'applicazione di modelli didattici dedicati alle fasce di età giovanili sia a soggetti normodotati che a giovani con disabilità intellettiva per lo sviluppo motorio e l'integrazione, intesi come mezzo di formazione psico-fisica, morale e sociale degli associati, mediante la gestione di forme di attività sportive idonee a promuovere le valenze dello sport.

5. Per un più agevole raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri iscritti, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'assistenza nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.
6. Nei limiti previsti dall'art. 9, d.lgs 36\2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa alla finalità sociale e nei limiti ivi indicati quali: attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la gestione di centri benessere e fisioterapici; la vendita di articoli sportivi; la promozione dell'attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta dagli associati o tesserati ad organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi scientifici e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi, la realizzazione di documentari, la pubblicazione di testi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. L'associazione garantirà la partecipazione dei propri rappresentanti atleti e dei propri rappresentanti tecnici alle assemblee federali, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.
8. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO, del CIP e dell'IPC, nonché allo statuto, alle norme ed ai regolamenti delle federazioni (olimpiche e/o paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP, a cui vorrà affiliarsi mediante delibera del Consiglio direttivo. L'associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento, e ad accettare le decisioni dei competenti organi collegiali delle federazioni, nonché eventuali provvedimenti disciplinari che i competenti organi dovessero adottare a suo carico, nonché le ulteriori decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinente alla vita dell'associazione sportiva.
9. L'associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CIP, del CONI e delle federazioni associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d.lgs 39\2021.

Art. 4 Durata.

1. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II Della Vita Associativa

Art. 5 Domanda di Ammissione.

1. Possono far parte in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle autorità sportive in generale.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, presso cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione, oltre che l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione. Il consiglio direttivo, in ogni caso, nei 60 giorni successivi, potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
7. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili e non restituibili agli associati.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
10. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati all'organismo che procede al riconoscimento ai fini sportivi, ed alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 6 Diritti e Doveri dei Soci.

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno: a) diritto di partecipare alle attività associative; b) diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell'associazione; c) diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio annuale; d) diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; e) diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in ogni caso in maniera tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione all'assemblea attraverso il genitore, anche disgiuntamente, o attraverso il titolare della responsabilità genitoriale.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi eventualmente deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Art. 7 Decadenza dei Soci.

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'associazione, l'associato può essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

Titolo III Degli Organi Associativi

Art. 8 Organi Sociali.

1. L'ordinamento interno dell'associazione si basa sui principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea generale degli associati; b) il presidente; c) il consiglio direttivo; d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora si provveda alla sua istituzione.

Art. 9 Convocazione funzionamento dell'Assemblea Generale.

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano in carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio\video assemblee ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.
7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima che sia decorsa un'ora dalla prima convocazione.
9. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

10. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, più gradatamente, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali, anche quelli redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la più ampia diffusione.
15. Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale dovrà essere inviata anche alle federazioni FSN/ FSNP e/o EPS e/o DSA riconosciuti dal CONI e/o dal CIP alle quali l'Associazione è affiliata.
16. L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche oralmente, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 Partecipazione all'Assemblea.

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo altro associato.

Art. 11 Assemblea Ordinaria.

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo dell'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'assemblea ordinaria: a) nomina i componenti del consiglio direttivo, con l'eccezione del Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio di previsione ed il consuntivo di esercizio; c) definisce e determina gli indirizzi da osservare nello svolgimento dell'attività dell'associazione, e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo; e) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sul diniego di ammissione del socio e sulle decisioni di esclusione eventualmente impugnate; g) individua le attività diverse da quelle di interesse sociale che, se previste e nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'associazione; h) ; h) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, co. 2, d.lgs 39\2021; i) delibera sull'ordine del giorno, sulle mozioni e su ogni altra materia riservata dalla legge o devoluta ad essa dal presente statuto.

Art. 12 Assemblea Straordinaria.

1. L'assemblea straordinaria delibera: a) sull'approvazione e sulle proposte di modifiche dello statuto sociale; b) sulla trasformazione, anche ai sensi del successivo articolo 27, sulla fusione e sullo scioglimento dell'associazione, nonché sulla devoluzione del proprio patrimonio; c) sui diritti reali immobiliari; d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto; e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno ed attinenti agli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 13 Validità delle Assemblee.

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i $\frac{2}{3}$ degli associati aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Decorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati aventi diritto a voto intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per la delibera di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del proprio patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati, come previsto dall'artt. 21 cod. civ.

Art. 14 Audio \ Video Assemblee.

1. È possibile che le riunioni dell'assemblea si tengano in modalità audio\video, secondo le condizioni e nell'osservanza della disciplina dettata dalla legge, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. Nei luoghi audio o audio\video collegati in cui è possibile partecipare alla riunione deve essere tenuto il foglio delle presenze.
3. In ogni caso è necessario che: a) devono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione; b) sia la possibilità, per il presidente, di indentificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; c) sia garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione; d) sia garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervenire e la possibilità di visionare i documenti, che devono essere depositati presso la sede sociale con congruo anticipo presso la sede sociale; e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in modo simultaneo alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In presenza dei predetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
4. In ipotesi di assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio o audio\video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei detti luoghi.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo.

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 componenti a un massimo di 7 componenti eletti dall'assemblea, compreso il presidente.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito, elegge il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere, tali ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dall'assemblea elettiva su convocazione del presidente su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati saranno ritenuti dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale della associazione spetta al presidente del consiglio direttivo, che provvede a dare esecuzione ai deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo. Per l'assolvimento di specifici compiti il consiglio direttivo può conferire deleghe a singoli consiglieri.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica dei provvedimenti assunti nella prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo può avere luogo anche con modalità telematiche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, cui si rinvia.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
12. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, co. 2, d.lgs 36\2012, e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, co. 2 ultimo periodo, d.lgs 112\2017.
13. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie riunioni e deliberazioni.
14. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, secondo formalità ritenute idonee dallo stesso consiglio direttivo e, in ogni caso, atte a garantirne la più ampia diffusione.

Art. 16 Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente.

1. Il consiglio direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente; c) per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti; d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.
2. In dette ipotesi, il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vice presidente ovvero, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione, e solo limitatamente agli affari urgenti ed agli atti di amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà dei componenti del direttivo, si procederà all'integrazione dell'organo collegiale con la chiamata del numero di componenti necessario tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei voti conseguiti.

Qualora non fosse possibile l'integrazione dell'organo, il consiglio direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla elezione dei consiglieri vacanti per l'integrazione dell'organo.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade: a) per dimissioni; b) per vacanza, a qualsiasi causa ascrivibile. In questi casi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, entro 60 giorni dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'amministrazione ordinaria.
6. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed agli atti di amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 17 Convocazione del Consiglio Direttivo.

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente e senza formalità almeno una volta all'anno su iniziativa del presidente, e straordinariamente quando la maggioranza dei consiglieri ne chiedano la convocazione.

Art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo.

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. Ad esso, in particolare, competono: a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea del bilancio consuntivo inerente l'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo; b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta l'anno, nonché le assemblee straordinarie, nel rispetto del presente statuto; c) determinare l'importo delle quote associative; d) assumere tutte le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'associazione; e) assumere ogni decisione inerente le attività ed i servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità dell'associazione; f) assumere ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione, e curare gli adempimenti di cui al d.lgs 36\2021 in materia di lavoro sportivo; g) presentare un piano programmatico inerente le attività da svolgere nel nuovo anno sociale; h) elaborare proposte di modifica dello statuto, o emanare e modificare regolamenti sociali; i) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati; l) delegare gli associati, esterni all'ambito consiliare, allo svolgimento di particolari funzioni o compiti di volta in volta stabiliti dal consiglio direttivo stesso; m) adottare i provvedimenti di propria competenza nei confronti dei soci; n) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su cause di esclusione; o) nominare il responsabile della protezione dei minori ex art. 33, co. 6, d.lgs 36\2021; p) qualsiasi altra attività espressamente prevista dal presente statuto o che non sia espressamente attribuita ad altri organi od organismi.

Art. 19 Il Presidente.

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
2. Esso presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e provvede alla loro convocazione. Vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali, dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto delle relative competenze.
3. Ha la legale rappresentanza dell'associazione.
4. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile dei provvedimenti adottati. In ipotesi di adozione di provvedimenti d'urgenza, la riunione del consiglio direttivo deve essere convocata entro i 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 20 Il Vice Presidente.

1. Il vice presidente viene eletto in seno al consiglio direttivo ed a maggioranza dei presenti. Esso sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in tutte le attività per le quali venga espressamente delegato.

Art. 21 Il Segretario e il Tesoriere.

1. Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di dimissioni o di revoca, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero per il tempo necessario a procedere ad una nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
2. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Dà esecuzione alle delibere del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci ed attende alla corrispondenza.
3. Al tesoriere spetta di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto di mezzi e servizi deliberati dal consiglio direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
4. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, predisponendo, di concerto con gli altri membri del direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
5. Al tesoriere spetta anche la funzione di periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Titolo IV**Patrimonio e Scritture Contabili****Art. 23 Il rendiconto Economico.**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. Il bilancio consuntivo deve informare della complessiva situazione economico – finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. In questo caso troverà applicazione il disposto di cui all'art. 16, co. 2, del presente statuto.

Art. 24 Anno Sociale.

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 25 Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili.

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito: a) beni mobili\immobili di proprietà dell'associazione, nonché acquisti mediante lasciti o donazioni; b) contributi,

- erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali proventi di natura commerciale, nonché da contributi e/o altre sovvenzioni ricevute dal CONI, da Sport e Salute, dal CIP o dagli organismi sportivi (FSN/FSNP; EPS; DSA) riconosciuti dal CONI e/o dal CIP ai quali l'Associazione risulterà affiliata.
 3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
 4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
 5. Si applica l'art. 3, co. 2 ultimo periodo, d.lgs 112\2017.

TITOLO V

Art. 26 Gestione delle attività organizzate

Tutte le attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate alla FISDIR o ad altri soggetti sportivi e /o Enti di Promozione a cui intende affiliarsi. Per la realizzazione delle attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Titolo VI

Art. 27 Lavoratori e Volontari

1. I lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 d.lgs 36\2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, ed in quanto compatibili, ed alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del d.lgs 36\2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale si applica l'art. 37 del d.lgs 36\2021.
4. L'associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 36\2021.
5. Nella ricorrenza dei presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co.

1, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs 81\2015.

6. Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, l'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

8. È previsto, in ogni caso, l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del MISE, di concerto con il MLPS.

Titolo VI

Disposizioni varie e finali

Art. 28 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Art. 29 Sezioni e Trasformazione – Terzo Settore.

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere le proprie finalità sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 30 Scioglimento.

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto a voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. h), d.lgs 36\2021.

Art. 31 Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigenti di settore nonché le disposizioni, le norme e le direttive del CIO, del CONI, dell'IPC, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali (Olimpiche e/o Paralimpiche) e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e dal CIP a cui l'associazione vorrà affiliarsi.